



---

# **Rapporto in risposta al postulato «Ordinanza sui titoli attribuiti dalle scuole universitarie professionali» 05.3716**

Titoli di bachelor e master e denominazioni  
professionali

---

# Indice

<b>1. Compendio .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Introduzione .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Basi .....</b>	<b>4</b>
3.1 Regolamentazione dei titoli rilasciati dalle scuole universitarie in Svizzera.....	4
3.1.1 Competenze di regolamentazione .....	4
3.1.2 Regolamentazione dei titoli nel quadro della riforma di Bologna .....	5
3.1.3 Regolamentazione dei titoli delle scuole universitarie professionali.....	7
3.1.4 Regolamentazione dei titoli delle università cantonali e dei politecnici federali.....	10
3.1.5 Alte scuole pedagogiche .....	12
3.1.6 Regolamentazione dei titoli di altri istituti universitari federali.....	12
3.2 Conclusione .....	13
3.3 Regolamentazione dei titoli della formazione professionale e della formazione professionale superiore .....	14
3.3.1 Competenza di regolamentazione nel settore della formazione professionale superiore .....	14
3.3.2 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori.....	15
3.3.3 Scuole specializzate superiori.....	15
3.3.4 Conclusione e previsioni.....	16
3.4 Denominazioni professionali .....	17
3.4.1 Definizione e peculiarità.....	17
3.4.2 Regolamentazione delle denominazioni professionali.....	17
3.4.3 Conclusione .....	19
4. Richieste del postulato .....	19
4.1 Richiesta di mantenere le denominazioni di uso corrente nel quadro dell'ordinanza del DFE sui titoli e della LASU .....	19
4.1.1 Aspetti generali .....	19
4.1.2 Possibilità di mantenere le denominazioni professionali di architetto, assistente sociale, ingegnere, ecc. ....	19
4.1.3 Integrazione dei titoli previsti dalla riforma di Bologna .....	20
4.1.4 Valutazione delle proposte .....	20
4.2 Richiesta di contemplare nella LASU una disposizione che riservi la denominazione professionale di ingegnere ai titolari di diploma universitario o equivalente .....	22
5. Conclusione .....	23
<b>Allegato I: Estratto dell'ordinanza del DFE sui titoli.....</b>	<b>I</b>

# 1. Compendio

*Il rapporto in risposta al postulato della CSEC-N 05.3716 fornisce un quadro della regolamentazione attuale dei titoli del livello terziario e della loro denominazione univoca: la riforma di Bologna, e quindi anche i nuovi titoli di bachelor e master, ha portato uniformità in relazione ai titoli in tutto il settore delle scuole universitarie e la forma prescelta evidenzia in particolare il livello della formazione, il tipo di scuola universitaria frequentata e, soprattutto per le scuole universitarie professionali, le denominazioni dei cicli di studio qualificanti per l'esercizio di una professione. Secondo i recenti risultati del rapporto sulla riforma di Bologna, i nuovi titoli di bachelor delle scuole universitarie professionali, adottati al posto dei vecchi titoli SUP, sono accolti positivamente sia dagli studenti sia dal mondo del lavoro. Il cosiddetto Diploma supplement o supplemento al diploma fornisce informazioni più dettagliate sui requisiti di ammissione agli studi, sul profilo delle competenze o sulle possibilità di utilizzazione professionale dei titoli. Nella parte del rapporto dedicata alle basi sono descritti anche i titoli della formazione professionale superiore, viene spiegato il concetto di denominazione professionale e sono evidenziate le differenze rispetto ai titoli delle scuole universitarie.*

*Il rapporto constata che il riconoscimento dei diplomi di perfezionamento (Master of Advanced Studies, MAS o Executive Master of Business Administration, EMBA) è fonte di disorientamento. In considerazione dell'autonomia delle scuole universitarie dalla revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali (2005; LSUP, RS 414.71) il Consiglio federale non sottopone più a verifica tali titoli. Poiché, però, le diciture «riconosciuto a livello federale» e «protetto a livello federale» destano l'impressione che la Confederazione ne verifichi i contenuti, il riconoscimento federale di questi diplomi deve essere abolito per una maggiore trasparenza. Con il messaggio ERI 2013-2016 si chiede al Consiglio federale un adeguamento in tal senso della LSUP, qualora la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU), attualmente trattata dal Parlamento, non sia ancora entrata in vigore al 1° gennaio 2013. Parallelamente, nel contesto dell'elaborazione della nuova legge sulla formazione continua si dovrà accertare l'opportunità di abolire anche il riconoscimento federale degli studi postdiploma presso le scuole specializzate superiori. Anche qui il riconoscimento federale è controverso nel quadro del sistema educativo e può indurre in errore sia gli studenti sia il mondo del lavoro sull'effettiva funzione e posizione di questi cicli di studio e relativi titoli. In linea di principio è necessario lo stesso trattamento in tutto l'ambito della formazione non formale. Il mantenimento del riconoscimento federale dovrebbe essere quindi riesaminato al più tardi con l'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione continua.*

*Dopo la parte dedicata alle basi, il rapporto esamina gli aspetti concreti espressi nel postulato, ovvero:*

- *presenta due possibili integrazioni dell'ordinanza del DFE del 2 settembre 2005 concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali (di seguito: ordinanza del DFE sui titoli; RS 414.712), concludendo però che né una disposizione dichiaratoria sulla possibilità di utilizzare liberamente le denominazioni professionali corrispondenti né l'esplicita aggiunta ai titoli di bachelor e master delle denominazioni professionali sarebbero di effettiva utilità:*
  - *chi possiede un titolo di bachelor o master può già adesso avvalersi della corrispondente denominazione professionale (assistente sociale/architetto) anche senza una disposizione supplementare dell'ordinanza del DFE sui titoli; neanche ai fini della protezione del titolo nei confronti di terzi è necessaria un'integrazione dell'ordinanza del DFE sui titoli: secondo il diritto vigente le denominazioni professionali possono essere usate insieme al corrispondente titolo di scuola universitaria professionale soltanto da chi possiede tali titoli (p. es. Bachelor of Science ZFH in Bauingenieurwesen, ingegnere o Bachelor of Science BFH in sozialer Arbeit, assistente sociale). Lo stesso vale per le abbreviazioni (p. es. BSc BFH ingegnere o MSc BFH economista aziendale);*
  - *le integrazioni producono inutili ridondanze nel titolo (p. es. Bachelor of Science BFH in Betriebsökonomie, economista aziendale). Le informazioni sui contenuti didattici e sulle qualifiche professionali sono riportate nel supplemento al diploma. L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) incaricherà al riguardo la Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie*

*Professionali Svizzere (KFH) di verificare l'eshaustività di tali informazioni a livello nazionale e di provvedere alle integrazioni necessarie.*

- *anche motivi inerenti alla struttura del sistema educativo si oppongono a un'integrazione dei titoli di bachelor e master mediante disposizione legislativa: le denominazioni professionali danno l'impressione che il titolo corrispondente conferisca competenze definite a livello nazionale, analogamente ai titoli della formazione professionale (superiore), mentre per le formazioni offerte dalle scuole universitarie professionali non è così.*
- *Spiega che, sulla base del nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie (art. 63a Cost.), il Consiglio delle scuole universitarie, nuovo organo comune della Confederazione e dei Cantoni contemplato nel nuovo testo della LASU, potrà stabilire le strutture dei titoli per tutto il settore universitario e quindi anche per le scuole universitarie professionali, mentre dei singoli titoli e della protezione dei titoli saranno competenti le scuole universitarie e i corrispondenti enti responsabili. Sarà abolita l'esclusività della competenza federale per disciplinare i titoli delle scuole universitarie professionali.*
- *In relazione alla richiesta di riservare la denominazione professionale di ingegnere a chi reca un titolo universitario, il rapporto spiega che ciò non è possibile né nella legislazione vigente né in testi normativi futuri sulle scuole universitarie. Una tale regolamentazione sarebbe una violazione alla libertà economica e, secondo l'articolo 95 capoverso 1 Cost., deve essere sancita da una legge sulle professioni ingegneristiche e deve essere conforme ai principi dell'interesse pubblico e della proporzionalità.*

## **2. Introduzione**

Il Consiglio federale è tenuto a riferire, in risposta al postulato CSEC-N 05.3716, dal titolo « Ordinanza sui titoli attribuiti dalle scuole universitarie professionali »,

- in che modo l'ordinanza del DFE del 2 settembre 2005 concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali (di seguito: ordinanza del DFE sui titoli) possa essere integrata o modificata affinché anche in futuro, oltre alle denominazioni internazionali, possano essere utilizzate le denominazioni finora in uso in Svizzera, come ingegnere, architetto, assistente sociale e come questa richiesta possa essere soddisfatta nella legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU);
- in che modo il titolo di ingegnere (in ciascuna lingua nazionale) possa essere riservato a formazioni universitarie o altre formazioni equivalenti e come tale riserva possa trovare attuazione nella LASU.

Il postulato della CSEC-N 05.3716 è stato presentato il 25 novembre 2005, la risposta del Consiglio federale è stata fornita il 22 febbraio 2006. Il 21 dicembre 2007 il Consiglio nazionale ha prorogato il termine per la trattazione del postulato e il 22 settembre 2009 quest'ultimo è stato accolto, contrariamente alla proposta del Consiglio federale, con 148 voti a favore e due contrari. Nel frattempo, in data 29 maggio 2009, il Consiglio federale ha presentato alle Camere federali il disegno di legge e il messaggio concernenti la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU)<sup>1</sup>.

## **3. Basi**

### **3.1 Regolamentazione dei titoli rilasciati dalle scuole universitarie in Svizzera**

#### **3.1.1 Competenze di regolamentazione**

I titoli delle scuole universitarie svizzere, vale a dire le designazioni dei diplomi rilasciati sulla base di studi conclusi o di una prestazione scientifica particolare, sono regolamentati e protetti a livello federale e cantonale nei rispettivi testi normativi sulle scuole universitarie. Tra le scuole universitarie

---

<sup>1</sup> FF 2009 3925 segg.

rientrano le università cantonali e i due politecnici federali (PF), le scuole universitarie professionali (SUP) e le alte scuole pedagogiche (ASP). In virtù dell'articolo 3 della *Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.)*<sup>2</sup> in combinato disposto con l'articolo 63a della Costituzione federale, la Confederazione può regolamentare i titoli di scuola universitaria solo nell'ambito dei propri istituti universitari, vale a dire i PF e le altre istituzioni universitarie federali (per es. l'istituto universitario federale per la formazione professionale [IUFPF] o la scuola universitaria federale dello sport di Macolin [SUFMS; in combinato disposto con l'art. 68 Cost.]). Nell'ambito delle scuole universitarie professionali, la Confederazione regola oggi i titoli SUP in base alla legge sulle scuole universitarie professionali (LSUP). L'attuale LSUP si fonda ancora sull'articolo sulla formazione professionale della vecchia Costituzione federale (art. 34<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. g vCost.). I Cantoni sono responsabili per la definizione e per la protezione dei titoli presso le università cantonali e le alte scuole pedagogiche<sup>3</sup>. In virtù del nuovo articolo 63a capoverso 3 della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni dovranno ora delegare a un organo comune, la Conferenza delle scuole universitarie, la competenza di emanare prescrizioni sui livelli di studio e quindi anche su *strutture dei titoli* uniformi (cfr. a questo proposito l'art. 12 cpv. 3 lett. a n. 1 LASU).

### 3.1.2 Regolamentazione dei titoli nel quadro della riforma di Bologna

Con la sottoscrizione della «*Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999*» e dei principi allegati in occasione delle conferenze successive, la Svizzera si è impegnata a partecipare alla creazione di uno spazio universitario europeo e quindi a rinnovare in questa ottica l'insieme delle proprie scuole universitarie<sup>4</sup>. Sono stati fissati i seguenti obiettivi<sup>5</sup>:

- *adozione di un sistema di titoli facilmente comprensibili e comparabili;*
- introduzione di un sistema di studi a due livelli (bachelor/master);
- introduzione di un sistema di crediti (come lo *European Credit Transfer and Accumulation System [ECTS]*);
- promozione della mobilità e rimozione degli ostacoli alla libera circolazione;
- promozione della cooperazione europea in materia di garanzia della qualità e di valutazione;
- promozione della dimensione europea nel settore universitario.

Al fine di promuovere la trasparenza, la mobilità e il riconoscimento accademico e professionale si è introdotto, conformemente alla convenzione di Lisbona (del Consiglio europeo e dell'UNESCO del 1997) e alle dichiarazioni di Bologna, Praga e Berlino, un *supplemento al diploma (diploma supplement)*. Questo documento standardizzato fornisce indicazioni sul tipo di ciclo di studio, sui requisiti richiesti e sul titolo di studio nonché riguardo allo status e alla collocazione nel quadro del sistema universitario nazionale.

#### 3.1.2.1 Svizzera

Sulla base di tali disposizioni in Svizzera è stato avviato un adeguamento complessivo a livello strutturale e qualitativo delle formazioni universitarie. In Svizzera, diversamente da quanto avviene negli altri Paesi europei, a causa dell'organizzazione federalista delle responsabilità in materia di politica delle scuole universitarie e della relativa assegnazione delle competenze politiche e accademiche, i compiti di regolamentazione e attuazione della riforma di Bologna sono stati assegnati a diversi organi competenti. L'attuazione dovrebbe avvenire il più possibile vicino alla base. La responsabilità di tale attuazione è stata affidata alla Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS). Per le SUP, il progetto è stato gestito dalla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie

---

<sup>2</sup> RS 101.

<sup>3</sup> Sulle disposizioni relative alla protezione dei titoli cfr. SER, Protezione dei titoli, documento del 30 gennaio 2006 (*Titelschutz - Grundlagenpapier*): <<http://www.crus.ch/information-programmes/reconnaissance-swiss-enic/protection-de-titres.html?L=1>>.

<sup>4</sup> Vedi : <<http://www.crus.ch/information-programmes/bologne-ects/la-reforme-de-bologne-en-bref.html?L=1>> (-> Dichiarazione di Bologna).

<sup>5</sup> Per una panoramica globale sugli obiettivi e sui punti centrali delle conferenze di Parigi, Bologna, Praga, Berlino, Bergen, Londra, Leuven cfr. Eurydice, Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process, Bruxelles 2010, pag. 9 segg. (di seguito: Rapporto Eurydice 2010).

professionali svizzere (KFH) e, per le ASP, dalla Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle alte scuole pedagogiche (COHEP) .

Direttive vincolanti si sono rivelate indispensabili al fine di garantire un'attuazione uniforme e coordinata delle riforme. Per questa ragione, nel dicembre 2003, la Conferenza universitaria svizzera (CUS) ha emanato per le scuole universitarie – sulla base della nuova LAU<sup>6</sup> – le *Direttive della Conferenza universitaria svizzera del 4 dicembre 2003 per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna)*<sup>7</sup>. Per quanto riguarda le scuole universitarie professionali, nel dicembre 2002 il Consiglio delle scuole universitarie professionali della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)<sup>8</sup> ha emanato le *Direttive del 5 dicembre 2002 per l'applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali (SUP) e nelle alte scuole pedagogiche (ASP)*<sup>9</sup>. Per le scuole universitarie professionali le basi necessarie sono state create con la revisione della legge sulle scuole universitarie professionali (2005).

La Svizzera è stata in grado di attuare rapidamente il rinnovamento dell'insegnamento e dell'apprendimento nell'ottica della dichiarazione di Bologna: i primi diplomi di bachelor sono stati conferiti già nel 2004. Al più tardi a partire dal semestre autunnale 2008/2009 tutte le nuove matricole delle scuole universitarie svizzere hanno iniziato il loro percorso di studi secondo il modello di Bologna. Nell'anno accademico 2009/2010 circa il 90 per cento (scuole universitarie: 87%; scuole universitarie professionali: 97%) degli studenti regolari ammessi a corsi di livello inferiore al dottorato si è iscritto a un ciclo di studio conforme al modello di Bologna. Il sistema europeo di trasferimento dei crediti ECTS è stato introdotto in tutta la Svizzera e il supplemento al diploma viene consegnato automaticamente e senza costi<sup>10</sup>.

I cicli di studio bachelor e master consecutivi vanno distinti dai *perfezionamenti offerti dalle scuole universitarie*. Questi ultimi non sono immediatamente contemplati dalla riforma di Bologna e non sono regolamentati neppure dalle già citate direttive di Bologna della CUS e del Consiglio delle scuole universitarie professionali della CDPE. L'introduzione di cicli di studio su diversi livelli e l'impiego dei titoli di bachelor e master hanno tuttavia reso necessaria una chiara distinzione tra i cicli di studio consecutivi e l'offerta di perfezionamento e i relativi diplomi. In particolare, i programmi di formazione e la denominazione di diplomi di master in parte già esistenti nell'ambito del perfezionamento dovrebbero distinguersi nettamente da quelli dei cicli di studio bachelor e master della formazione di base<sup>11</sup>.

### 3.1.2.2 Estero

Il Rapporto di verifica 2009 (*Stocktaking Report 2009*)<sup>12</sup> e il *Rapporto Eurydice 2010*<sup>13</sup> descrivono tra l'altro il grado di avanzamento delle strutture e degli strumenti del processo di Bologna nella maggior parte dei Paesi europei. Allo stato attuale, i diplomi di bachelor e master nel settore universitario sono stati introdotti nella maggior parte dei Paesi. Già in 41 Paesi più del 70 per cento degli studenti frequenta gli studi secondo il nuovo sistema, in 31 Paesi si sale addirittura al 90 per cento<sup>14</sup>. Per alcuni indirizzi, tuttavia, in alcuni Paesi esistono ancora cicli di studio che non seguono il sistema di Bologna: ciò avviene soprattutto per medicina e indirizzi affini (per es. odontoiatria e medicina veterinaria; farmacia), teologia, musica e arti figurative nonché per formazioni che preparano all'insegnamento. I diplomi di bachelor e master sono stati introdotti anche in Paesi con sistemi di scuole universitarie professionali (per es. Germania, Austria, Finlandia e Paesi Bassi), i quali hanno

<sup>6</sup> RS 414.20

<sup>7</sup> Cfr. art. 4 (RS 414.205.1)

<sup>8</sup> Visto l'art. 15 cpv. 2 dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005 (CDPE-RS 2.1.1).

<sup>9</sup> Art. 4 (CDPE-RS 6.3)

<sup>10</sup> Cfr. sull'attuale situazione in dettaglio il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel 2012, FF 2011, pag. 738 segg.

<sup>11</sup> Cfr. CRUS, *Recommandations pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne*, versione 2010, pag.40; CRUS, *Structure et dénomination des diplômes de formation continue universitaire*, novembre 2003; *Empfehlungen der KFH zur Weiterbildung an Fachhochschulen* del 27 gennaio 2006.

<sup>12</sup> Cfr. A. Rauhvargers/C. Deane/W. Pauwels, *Bologna Process Stocktaking Report 2009* (di seguito: *Stocktaking-Report 2009*).

<sup>13</sup> Cfr. *Rapporto Eurydice 2010*, loc. cit., S. 16.

<sup>14</sup> *Stocktaking-Report 2009*, pag. 31.

anche sostituito i diplomi finora rilasciati. In Francia e in alcuni Paesi dell'Europa meridionale e dell'Est il primo livello del diploma del sistema di Bologna non viene chiamato bachelor per evitare confusione con la denominazione del diploma della formazione pregressa.

### 3.1.3 Regolamentazione dei titoli delle scuole universitarie professionali

#### 3.1.3.1 Attuale regolamentazione dei titoli

In virtù della legge sulle scuole universitarie professionali, la competenza per la regolamentazione dei titoli delle scuole universitarie professionali è affidata al Dipartimento federale dell'economia (DFE)<sup>15</sup>: esso ha definito i titoli delle scuole universitarie professionali nella sua *ordinanza del 2 settembre 2005 concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali* (ordinanza del DFE sui titoli)<sup>16</sup>. Disposizioni sui titoli si trovano inoltre nell'*ordinanza dell'11 settembre 1996 sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP)*<sup>17</sup>: esse disciplinano la protezione dei titoli conseguiti sulla base del diritto precedente e il diritto per i detentori di titoli SUP conseguiti secondo il diritto precedente a ottenere i nuovi titoli di bachelor<sup>18</sup>. A integrazione di quanto precede va menzionata la documentazione dell'UFFT, in particolare la *Scheda informativa sui titoli delle scuole universitarie professionali del settembre del 2005* e le *Informazioni relative all'uso del titolo dal 1° gennaio 2009*<sup>19</sup>. La denominazione dei diplomi di bachelor e master consecutivi e dei diplomi di perfezionamento delle scuole universitarie professionali è strettamente connessa al regolamento della CRUS del 14 maggio 2004 per la denominazione dei diplomi universitari nell'ambito della riforma di Bologna (*Réglementation de la CRUS pour la dénomination des diplômes de fin d'études universitaires dans le cadre de la réforme de Bologna*)<sup>20</sup>.

#### a) Studi per il conseguimento di un diploma

La struttura dei titoli dei **diplomi di bachelor e master consecutivi** è concepita in maniera uniforme e si compone dei seguenti elementi: i due termini inglesi «Bachelor» o «Master» (prima parte) e il cosiddetto campo specifico o approccio metodologico (parte 2) «of Science» oppure «of Arts», il nome della scuola universitaria professionale che rilascia il titolo (parte 3), ad esempio BFH o Berner Fachhochschule, la designazione del ciclo di studio (parte 4), ad esempio Bauingenieurwesen (ingegneria civile), e l'indirizzo di approfondimento (parte 5), ad esempio Brückentechnik (tecnica di costruzione dei ponti). La specificazione dell'«approccio metodologico», vale a dire «of Arts» oppure «of Science», avviene sostanzialmente secondo i campi specifici ed è regolata dalle raccomandazioni della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH) relative alla specificazione «of Arts» oppure «of Science» per i diplomi di livello bachelor del 7 luglio 2006 e 2008 (*Spécification 'of Arts' ou 'of Science' des diplômes de niveau bachelor*)<sup>21</sup>. Oltre agli elementi bachelor/master e al nome della scuola universitaria professionale, l'ordinanza del DFE sui titoli definisce anche, in modo generale e astratto in tutte le lingue ufficiali più l'inglese, la designazione del ciclo di studio bachelor, corrispondente al quarto elemento del titolo<sup>22</sup>. Solo il quinto elemento del titolo, l'indirizzo di approfondimento, può essere determinato liberamente dalla scuola universitaria professionale. La designazione del quarto elemento nel titolo di master avviene su base concreta e individuale con la decisione di autorizzazione del DFE. Inoltre, secondo l'ordinanza del DFE sui titoli, sono protette le abbreviazioni BSc o MSc [nome della SUP] e BA/MA [nome della SUP].

Nel settore delle scuole universitarie professionali, di concerto con la KFH, è stato consapevolmente definito un numero limitato di «approcci metodologici» («of Arts» e «of Science»)<sup>23</sup>. Dal momento che i PF hanno rinunciato alla definizione dell'approccio metodologico «of Engineering», quest'ultima non è

<sup>15</sup> Art. 7 cpv. 3 lett. b della legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP; RS 414.71).

<sup>16</sup> RS 414.712.

<sup>17</sup> Art. 26 Disposizioni transitorie (RS 414.711).

<sup>18</sup> Disposizioni transitorie della revisione parziale del 14 settembre 2005, lettere A e B.

<sup>19</sup> Entrambi i documenti sono disponibili all'indirizzo: <[www.bbt.admin.ch](http://www.bbt.admin.ch)>.

<sup>20</sup> Cfr. <[www.crus.ch](http://www.crus.ch)>.

<sup>21</sup> Cfr. <[www.kfh.ch](http://www.kfh.ch)>.

<sup>22</sup> Cfr. allegato all'ordinanza del DFE sui titoli.

<sup>23</sup> Cfr. a questo proposito il Rapporto del Consiglio federale sulle scuole universitarie professionali e sul modello di Bologna in adempimento del postulato 02.3627, pag. 12 (<[www.bbt.admin.ch](http://www.bbt.admin.ch)>).

stata adottata nemmeno nel settore delle scuole universitarie professionali. Le denominazioni dei cicli di studio, che ora sono parte integrante dei titoli di bachelor e master, sono state e sono tuttora elaborate dal DFE in stretta collaborazione con la KFH, con il Consiglio delle scuole universitarie professionali della CDPE e con la Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP) e forniscono informazioni *sulla formazione e sul campo professionale*. I titolari di un diploma SUP ottenuto secondo il diritto precedente hanno la possibilità di portare il corrispondente titolo di bachelor in aggiunta ai propri titoli SUP di diritto precedente<sup>24</sup>.

Esempio per la denominazione di un diploma di bachelor o master in Lavoro sociale:

→ **Bachelor of Science BFH in Sozialer Arbeit** o, abbreviato, **BSc BFH**

→ **Master of Science ZFH in Sozialer Arbeit** o, abbreviato, **MSc ZFH**

Dai nuovi titoli di bachelor (e master) consecutivi si deducono quindi chiaramente:

- l'appartenenza del diploma al settore delle scuole universitarie,
- il tipo di scuola universitaria e il nome della scuola universitaria professionale,
- il livello di studio bachelor o master nonché
- la denominazione del ciclo di studio con riferimento al campo professionale.

## **b) Perfezionamenti**

I perfezionamenti sono parte del mandato di prestazioni delle scuole universitarie. Si tratta di cicli di studio che si rivolgono a titolari di diplomi SUP o di formazioni equivalenti, con lo scopo di permettere agli studenti «di approfondire le loro conoscenze in un settore specifico di studio o di acquisire conoscenze specifiche in nuovi settori» (art. 8 cpv. 1 LSUP)<sup>25</sup>. Si distingue tra Certificate of Advanced Studies CAS (almeno 10 crediti ECTS), Diploma of Advanced Studies DAS (almeno 30 crediti ECTS), e Master of Advanced Studies MAS (almeno 60 crediti ECTS). Anche queste strutture dei titoli sono concepite in maniera uniforme e sono composte da un lato dall'elemento in inglese «Certificate of Advanced Studies» (CAS) «Diploma of Advanced Studies» (DAS) o «Master of Advanced Studies» (MAS)<sup>26</sup> (parte 1) e dall'altro dal nome della SUP che rilascia il titolo (parte 2), ad esempio BFH o Berner Fachhochschule e dalla designazione del ciclo di studio (parte 3), ad esempio Betriebliches Gesundheitsmanagement (gestione della salute in azienda). Le raccomandazioni della KFH sul perfezionamento nelle scuole universitarie professionali disciplinano le condizioni quadro e i titoli dei Certificate of Advanced Studies e dei Diploma of Advanced Studies; l'ordinanza del DFE sui titoli regola invece le condizioni quadro (condizioni di ammissione, estensione degli studi) e la struttura dei titoli dei Master of Advanced Studies<sup>27</sup>.

Esempio per la denominazione di diplomi di perfezionamento:

→ **Certificate of Advanced Studies FHNW in Betriebliches Gesundheitsmanagement**

→ **Diploma of Advanced Studies BFH in Teamführung in Projekten**

→ **Master of Advanced Studies FHO in Palliative Care**

Dai nuovi titoli di perfezionamento si deducono quindi chiaramente:

- nome della scuola universitaria professionale e quindi anche tipo di scuola universitaria;

<sup>24</sup> Disposizione transitoria B OSUP: del diritto di portare il nuovo titolo di bachelor possono avvalersi anche i titolari di diplomi conseguiti presso istituti ora sostituiti dalle SUP, ai quali è stato rilasciato retroattivamente un titolo SUP.

<sup>25</sup> Sul concetto di perfezionamento cfr. le raccomandazioni della KFH «*La formation continue dans les hautes écoles spécialisées*» del 27 gennaio 2006, pag. 3 seg. (raccomandazioni della KFH): il perfezionamento è inteso come forma efficace ed economica del trasferimento delle conoscenze e delle capacità e quindi come anello di congiunzione tra scienza, mondo del lavoro e società. Esso affronta questioni scientifiche, economiche e sociali ed è orientato in modo particolare agli interessi dei partecipanti e alle necessità del mondo del lavoro. Si distingue dai corsi di studio bachelor e master per la formazione precedente richiesta, per l'estensione e per gli obiettivi di formazione. Contenuto, denominazione dei cicli di studio e dei titoli devono distinguersi chiaramente dalle offerte dei cicli di studio consecutivi (art. 6 OSUP). Il perfezionamento non viene sovvenzionato né dalla Confederazione né dai Cantoni.

<sup>26</sup> Per il campo specifico economia e servizi, le SUP hanno la facoltà di attribuire in via eccezionale anche il titolo di Executive Master of Business Administration (EMBA) (art. 7 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del DFE sui titoli).

<sup>27</sup> Solo i master di perfezionamento godono del riconoscimento e della protezione del titolo a livello federale (cfr. art. 5 cpv. 1 e art. 7 dell'ordinanza del DFE sui titoli). Le disposizioni transitorie di cui all'art. 8 dell'ordinanza del DFE sui titoli protegge nel cpv. 2 i certificati postdiploma ottenuti secondo il diritto precedente.



- tipo e appartenenza del diploma al settore del perfezionamento («of Advanced Studies») nonché
- denominazione del ciclo di studio con riferimento alla specializzazione.

A differenza dei perfezionamenti offerti dalle università cantonali e dai politecnici federali, in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettera b LSUP e dell'articolo 8 dell'ordinanza del DFE sui titoli, i «Master of Advanced Studies» delle SUP vengono oggi automaticamente *riconosciuti a livello federale*. Prima della revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali tale riconoscimento era subordinato a una procedura d'esame da parte del DFE degli studi postdiploma corrispondenti<sup>28</sup>. Con la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali è stato abolito l'*obbligo di autorizzazione* e quindi l'esame formale del rispetto dei requisiti in favore dell'autonomia universitaria, ma è stato mantenuto il riconoscimento federale. L'abolizione della procedura di autorizzazione è stata motivata con il rafforzamento dell'autonomia universitaria<sup>29</sup>. Per ragioni di chiarezza e trasparenza - il riconoscimento federale (incl. la protezione del titolo) desta l'impressione che la Confederazione verifichi formalmente tali offerte - e al fine di ottenere una chiara distinzione rispetto ai cicli di studio formali nonché rispetto ai diplomi della formazione professionale superiore, il riconoscimento federale dovrà essere abolito. Con il messaggio ERI 2013-2016, si chiede quindi al Consiglio federale l'eliminazione di tale riconoscimento dalla legge sulle scuole universitarie professionali entro il 1° gennaio 2013, qualora in tale data la LASU non fosse ancora entrata in vigore.

### 3.1.3.2 Excursus: regolamentazione dei titoli delle scuole universitarie professionali prima della riforma di Bologna

Prima dell'entrata in vigore della revisione parziale della LSUP e dei suoi atti esecutivi (ottobre 2005), i titoli protetti delle scuole universitarie superiori nei settori della tecnica, dell'economia e del design erano disciplinati dall'ordinanza esecutiva del Consiglio federale (art. 5 vOSUP in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 e 4 vLSUP). I titoli di scuola universitaria professionale secondo il diritto precedente erano concepiti per la **formazione SUP a un solo livello**. I titoli protetti contenevano denominazioni professionali ed erano di norma associati a singoli campi specifici, in parte addirittura a singoli cicli di studio:

→ ingegnere SUP; architetta SUP/architetto SUP; chimica SUP/chimico SUP; economista aziendale SUP; informatica di gestione SUP/informatico di gestione SUP; giurista d'impresa SUP; specialista SUP in informazione e documentazione; comunicatrice SUP/comunicatore SUP; designer SUP; conservatrice-restauratrice SUP/conservatore-restauratore SUP.

Per i campi specifici Sanità, Lavoro sociale, Musica, Teatro e altre arti, Linguistica applicata e Psicologia applicata, per i quali la competenza di regolamentazione è affidata ai Cantoni, i relativi titoli SUP erano disciplinati e protetti in particolare nel diritto intercantonale<sup>30</sup>:

→ infermiera SUP/infermiere SUP; levatrice SUP/ostetrico SUP; fisioterapista SUP; ergoterapista SUP; dietista SUP; specialista in radiologia medico-tecnica SUP; musicista SUP + menzione; assistente sociale SUP; educatore sociale SUP/educatrice sociale SUP; animatore socio-culturale SUP/animatrice socio-culturale SUP; operatore sociale SUP/operatrice sociale SUP; diplomato SUP in arte teatrale/diplomata SUP in arte teatrale + menzione; artista SAAV; diplomata o diplomato SAAV in arti applicate e arti visive; docente di arti manuali creative e di educazione artistica SAAV; traduttore SUP/traduttrice SUP; interprete di conferenza SUP; psicologo SUP/psicologa SUP + menzione.

I titoli dei perfezionamenti secondo il diritto precedente (corsi postdiploma; studi postdiploma) sono stati riconosciuti a livello federale con le direttive del DFE del 25 maggio 1999 concernenti gli studi postdiploma (SPD) (*Richtlinien Nachdiplomstudien (NDS)*; art. 6 cpv. 4 vOSUP in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 vLSUP) e prevedevano i seguenti titoli protetti: «Postdiploma [nome della scuola universitaria professionale] di indirizzo [designazione dell'indirizzo]», ad esempio Postdiploma FHO in Ingegneria gestionale.

<sup>28</sup> Cfr. art. 6 cpv. 4 vOSUP (RU 1996 2598).

<sup>29</sup> Cfr. DFE, Emanazione ed adeguamento degli atti esecutivi relativi alla legge sulle scuole universitarie professionali parzialmente modificata, Rapporto esplicativo, Berna 2005, pag. 14 (pubbl. su <[www.bbt.admin.ch](http://www.bbt.admin.ch)>).

<sup>30</sup> Per es. regolamento della CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali del 10 giugno 1999. Il testo può essere consultato all'indirizzo <[www.bbt.admin.ch](http://www.bbt.admin.ch)> → Documentazione.

In virtù della disposizione transitoria A dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali, tutti i *titoli SUP ottenuti secondo il diritto precedente* possono continuare a essere utilizzati dai detentori dei diplomi e restano protetti a livello federale<sup>31</sup>. Anche i titoli postdiploma rilasciati secondo il diritto precedente continuano a essere protetti in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza del DFE sui titoli.

### 3.1.4 Regolamentazione dei titoli delle università cantonali e dei politecnici federali

#### 3.1.4.1 Università cantonali

La CUS è responsabile per l'attuazione della riforma di Bologna presso le università cantonali e presso i due politecnici federali (PF) (cfr. capitolo 3.1.2.1)<sup>32</sup>. Le *Direttive di Bologna*<sup>33</sup> della CUS, quale ordinamento quadro vincolante, definiscono i requisiti minimi e delegano ulteriori compiti di sviluppo e attuazione alla Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS). Quest'ultima ha realizzato il mandato di attuazione con le sue raccomandazioni per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nel quadro del processo di Bologna del 1° ottobre 2008 (*Recommandations de la CRUS pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne*)<sup>34</sup>. La denominazione dei diplomi consecutivi (bachelor e master) e dei diplomi di perfezionamento delle scuole universitarie professionali secondo il sistema a due livelli della riforma di Bologna è strettamente connessa al regolamento della CRUS del 14 maggio 2004 per la denominazione dei diplomi universitari nell'ambito della riforma di Bologna (*Réglementation de la CRUS pour la dénomination des diplômes de fin d'études universitaires dans le cadre de la réforme de Bologne* - di seguito: regolamento della CRUS)<sup>35</sup>. Il regolamento della CRUS definisce i requisiti minimi della struttura dei titoli. Le regolamentazioni concrete sono definite nei testi normativi dei Cantoni e delle università.

La struttura dei titoli dei **diplomi di bachelor e master consecutivi** e dei diplomi di perfezionamento presso le università cantonali è servito, come già menzionato, come punto di partenza per la regolamentazione dei titoli presso le alte scuole pedagogiche (cfr. per gli elementi del titolo le spiegazioni relative alle scuole universitarie professionali). Le sole differenze per i titoli di bachelor e master consecutivi delle università cantonali sono la *maggiore quantità* di «approcci metodologici» o campi specifici, i *cicli di studio universitari* e il *tipo di scuola universitaria nel titolo*. In virtù delle *numerose discipline*, nel settore delle università cantonali è anche necessario un numero maggiore di «approcci metodologici»: Oltre a Bachelor/Master of Science (B/M Sc) e a Bachelor/Master of Arts (B/M A), le università cantonali possono utilizzare nei loro titoli anche Bachelor/Master of Theology (B/M Th), Bachelor/Master of Law (B/M Law), Bachelor/Master of Medicine (B/M Med), Bachelor/Master of Dental Medicine (B/M Dent Med) e Bachelor/Master of Veterinary Medicine (B/M Vet Med). L'«approccio metodologico» «of Engineering», al quale i PF hanno rinunciato, non è stato successivamente utilizzato da alcuna università cantonale.

Esempio per la denominazione di un diploma di bachelor o master di un'università cantonale:

→ **Bachelor of Law Universität Freiburg**

→ **Master of Arts in Theologischen Studien Universität Freiburg**

I titolari di una licenza o di un diploma ottenuti secondo il diritto precedente sono autorizzati a portare il titolo di master al posto del vecchio titolo<sup>36</sup>.

<sup>31</sup> Disposizione transitoria A dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali.

<sup>32</sup> Sulla base dell'art. 6 cpv. 1 lett. a della legge dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e dell'art. 6 cpv. 1 lett. a della convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario.

<sup>33</sup> Direttive della Conferenza universitaria svizzera per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna del 4 dicembre 2003 (Direttive di Bologna della CUS).

<sup>34</sup> Cfr. <[www.crus.ch](http://www.crus.ch)> → Bologna/ECTS.

<sup>35</sup> Cfr. <[www.crus.ch](http://www.crus.ch)> → Bologna/ECTS; per quanto concerne il perfezionamento vanno segnalate in particolare anche le decisioni della CRUS del 6 novembre 2003 e le raccomandazioni di Swissuni del 25 marzo 2004 (cfr. <[www.swissuni.ch](http://www.swissuni.ch)>).

<sup>36</sup> Art. 6a cpv. 2 delle Direttive di Bologna della CUS. Secondo il cpv. 1, l'equivalenza viene attestata su richiesta dall'università che ha rilasciato la licenza o il diploma.

Anche nel campo del perfezionamento, la regolamentazione universitaria ha costituito il punto di partenza per la regolamentazione di base dei titoli delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche. Per i **diplomi di perfezionamento** delle università e dei politecnici federali si rinvia in questa sede alle categorie già illustrate (cfr. capitolo 3.1.3.1)<sup>37</sup>. La struttura di base della regolamentazione dei titoli dei diplomi di perfezionamento delle università e dei politecnici federali è definita nei summenzionati regolamenti e raccomandazioni della CRUS.

Esempio per la denominazione di diplomi di perfezionamento universitari:

- **Certificate of Advanced Studies UZH in Familienrecht**
- **Diploma of Advanced Studies UZH in Bibelwissenschaften**
- **Master of Advanced Studies UZH in Applied History**

### 3.1.4.2 Politecnici federali

Le basi per la regolamentazione dei titoli del Politecnico federale di Zurigo (PFZ) e del Politecnico federale di Losanna (PFL) si trovano nelle già citate basi della CUS e della CRUS nonché nella *legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (legge sui PF)*<sup>38</sup> e nell'*ordinanza del Consiglio dei PF del 13 novembre 2003 sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna (ordinanza PFZ-PFL)*<sup>39</sup>.

I dettagli relativi alla regolamentazione dei titoli per i **diplomi di bachelor e master consecutivi** presso il **PFZ** si trovano nei *regolamenti degli studi del PFZ*<sup>40</sup> dei singoli cicli di studio<sup>41</sup>. I dettagli relativi alla regolamentazione dei titoli del **PFL** si trovano nell'*ordinanza del 14 giugno 2004 sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna*<sup>42</sup> (*ordinanza sulla formazione al PFL*)<sup>43</sup>.

Esempio per la denominazione di un diploma di bachelor o master dei PF:

- **Bachelor of Science ETH in Architektur**
- **Master of Science ETH in Robotics, Systems and Control**

La regolamentazione dei titoli dei diplomi di perfezionamento dei due Politecnici federali si rifà alle già menzionate regolamentazioni universitarie (cfr. cap. 3.1.3.1, lett. b e cap. 3.1.4.1)<sup>44</sup>. Anche qui è possibile ottenere i tre titoli Certificate of Advanced Studies, Diploma of Advanced Studies e Master of Advanced Studies.

Esempio per la denominazione di diplomi di perfezionamento dei PF:

- **Certificate of Advanced Studies ETH in Informatik**
- **Diploma of Advanced Studies ETH in Angewandter Statistik**
- **Master of Advanced Studies ETH in Sustainable Water Resources**

<sup>37</sup> Cfr. nota 36. Anche nel settore universitario il termine master può essere portato oltre al Master of Advanced Studies per denominazioni introdotte da tempo, come ad esempio l'Executive Master of Business Administration (cfr. n. 6 del regolamento della CRUS).

<sup>38</sup> Art. 19 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> (RS 414.110).

<sup>39</sup> Art. 24 cpv. 1 lett. b e c (RS 414.110.37).

<sup>40</sup> Sulla base dell'ordinanza generale del 10 settembre 2002 sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo (art. 29 cpv. 1 lett. e) (RS 414.135.1).

<sup>41</sup> Il PFZ prevede sempre due possibili forme di abbreviazione: una senza l'abbreviazione del ciclo di studio e l'altra con l'abbreviazione del ciclo di studio. Quindi, ad esempio, i diplomati bachelor in Architettura (Bachelor of Science ETH in Architektur) possono utilizzare le abbreviazioni «BSc ETH» o «BSc ETH Arch.». Cfr. *Studienreglement 2007 für den Bachelor-Studiengang Architektur* del 21 agosto 2007.

<sup>42</sup> Art. 3 e allegato I (RS 414.132.3).

<sup>43</sup> I diplomati di un ciclo di studio master del PFL vengono inoltre esplicitamente autorizzati a portare nel titolo di master la corrispondente denominazione professionale e il vecchio titolo PFL (cfr. a questo proposito anche l'art. allegato I dell'ordinanza sulla formazione al PFL).

<sup>44</sup> Cfr. anche l'ordinanza della direzione del PFL del 27 giugno 2005 sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL; RS 414.134.2) nonché l'ordinanza del 14 settembre 1988 sulla postformazione nei Politecnici federali (Ordinanza sulla postformazione; RS 414.136). Cfr. anche i rispettivi regolamenti degli studi dei due PF.

### 3.1.5 Alte scuole pedagogiche

Il Consiglio delle scuole universitarie professionali della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è responsabile per la regolamentazione e l'attuazione nell'ambito del processo di Bologna e ha emanato a tal proposito le direttive del 5 dicembre 2002 per l'applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali (SUP) e nelle alte scuole pedagogiche (ASP)<sup>45</sup>. La regolamentazione uniforme dei titoli nel settore delle ASP è assicurata dal *regolamento della CDPE del 28 ottobre 2005 concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei titoli di perfezionamento nel campo della formazione degli insegnanti (regolamento concernente i titoli)*<sup>46</sup>. Analogamente a quanto accade per le scuole universitarie professionali, **i titoli dei diplomi di bachelor e master consecutivi** delle alte scuole pedagogiche prevedono solo due campi specifici («of Arts» e «of Science»)<sup>47</sup>.

Esempio per la denominazione di un diploma di bachelor o master di un'alta scuola pedagogica:

- **Bachelor of Arts PHZH in Pre-Primary Education**
- **Master of Science PHSG in Secondary Education**

Il già citato regolamento concernente i titoli definisce inoltre i titoli dei **diplomi di perfezionamento**. Anche in questo caso, per la struttura dei titoli si rinvia alle spiegazioni relative alle scuole universitarie professionali (cfr. cap. 3.1.3.1, lett. b e cap. 3.1.4.1).

Esempio per la denominazione di un diploma di perfezionamento di un'alta scuola pedagogica:

- **Certificate of Advanced Studies PHBern in Schulen leiten und führen**
- **Diploma of Advanced Studies PHBern in Schulleitung**
- **Master of Advanced Studies PHBern in Bildungsmanagement**

### 3.1.6 Regolamentazione dei titoli di altri istituti universitari federali

#### 3.1.6.1 Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP)

Lo IUFFP è il centro di competenze della Confederazione per l'insegnamento e la ricerca nella pedagogia professionale, nella formazione e nello sviluppo professionale<sup>48</sup>. Lo IUFFP realizza la regolamentazione e l'attuazione del processo di Bologna in qualità di membro associato della COHEP. Dall'autunno del 2007 offre un **ciclo di studio master consecutivo**. Nell'*ordinanza IUFFP*<sup>49</sup> e nel *regolamento degli studi IUFFP*<sup>50</sup> è disciplinata<sup>51</sup> la struttura dei titoli del ciclo di studio master.

Denominazione del diploma di master dello IUFFP:

- **Master of Science in formazione professionale IUFFP**

La regolamentazione dei titoli dei **diplomi di perfezionamento** si rifà alle già menzionate regolamentazioni per le scuole universitarie (cfr. cap. 3.1.3.1, lett. b e cap. 3.1.4.1). Anche qui è possibile ottenere i tre titoli di Certificate of Advanced Studies, Diploma of Advanced Studies e Master of Advanced Studies.<sup>52</sup>

Esempio per la denominazione di diplomi di perfezionamento dello IUFFP:

<sup>45</sup> CDPE-RS 6.3

<sup>46</sup> CDPE-RS 4.2.2.6

<sup>47</sup> Art. 2 cpv. 3 del regolamento concernente i titoli della CDPE.

<sup>48</sup> Art. 3 dell'ordinanza del 14 settembre 2005 sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP; RS 412.106.1). Lo IUFFP offre inoltre formazioni che portano al conseguimento dei seguenti titoli: *dipl. Berufsfachschullehrer/in der berufskundlichen Richtung; dipl. Lehrer/in der Höheren Fachschule sowie dipl. Berufsfachschullehrer/in für den allgemeinbildenden Unterricht*.

<sup>49</sup> Art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza IUFFP.

<sup>50</sup> Art. 4 cpv. 1 lett. c del regolamento del Consiglio dello IUFFP del 22 giugno 2010 sulle offerte di formazione e i titoli dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (regolamento degli studi IUFFP; RS 412.106.12).

<sup>51</sup> Art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza IUFFP.

<sup>52</sup> Art. 2 del regolamento degli studi IUFFP.

- **Certificate of Advanced Studies EHB Führung in der Berufsbildung**
- **Diploma of Advanced Studies EHB Führung und Entwicklung in der Berufsbildung**
- **Master of Advanced Studies EHB in Berufsbildungsmanagement**

### 3.1.6.2 Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM)

La scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) offre cicli di studio bachelor e master<sup>53</sup>. La struttura dei titoli dei **diplomi di bachelor e master consecutivi** è disciplinata nell'ordinanza del 21 ottobre 1987 sul promovimento della ginnastica e dello sport (ordinanza sul promovimento dello sport)<sup>54</sup>.

Esempio per la denominazione di un diploma di bachelor o master della SUFSM:

- **Bachelor of Science in sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin**
- **Master of Science in sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin**

I **diplomi di perfezionamento** della SUFSM si basano sull'articolo 36 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sul promovimento dello sport («possibilità di formazione postdiploma»). Le categorie di perfezionamento e la regolamentazione dei relativi titoli non sono stabilite esplicitamente in un apposito testo normativo, ma seguono i criteri delle altre scuole universitarie<sup>55</sup>.

Esempio per la denominazione di diplomi di perfezionamento della SUFSM:

- **Certificate of Advanced Studies EHSM in Sportanlagen**
- **Diploma of Advanced Studies EHSM in Sportpsychologie**
- **Master of Advanced Studies EHSM in Sportmanagement**

## 3.2 Conclusione

In conclusione si osserva che:

- allo stato attuale tutte le scuole universitarie svizzere dispongono di **titoli strutturati in maniera uniforme** sia per i diplomi di bachelor e master che per i diplomi di perfezionamento;
- per tutto il settore universitario sono stati adottati, ai sensi della dichiarazione di Bologna, **titoli facilmente comprensibili e comparabili**, che assicurano una **collocazione univoca nel settore universitario** e si rifanno ai termini utilizzati a livello internazionale;
- i titoli uniformi permettono una **netta distinzione** tra i due **livelli di studio consecutivi** (bachelor/master) e le **offerte di perfezionamento** («of Advanced Studies»);
- **tutti i titoli** permettono, **grazie al nome della rispettiva scuola universitaria**, una **chiara attribuzione** alle **diverse scuole universitarie** (università cantonale o PF; scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica; altri istituti universitari);
- vengono espressi chiaramente il **contenuto della formazione per le università cantonali e i politecnici federali e il riferimento al campo professionale, soprattutto per i titoli delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche**, attraverso l'approccio metodologico (per es. «of Theology») o il ciclo di studio (per es. «Ingegneria civile»).

Proprio nel settore delle scuole universitarie professionali va sottolineata a questo proposito **la buona accoglienza dei diplomi di bachelor qualificanti a livello professionale** da parte del mondo del lavoro<sup>56</sup>. Anche il recente Rapporto sulla riforma di Bologna nelle scuole universitarie professionali mostra che i cicli di studio secondo il modello di Bologna nel settore delle SUP corrispondono allo

<sup>53</sup> Art. 37 dell'ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport (Ordinanza sul promovimento dello sport; RS 415.01).

<sup>54</sup> Art. 37 cpv. 4 dell'ordinanza sul promovimento dello sport.

<sup>55</sup> Cfr. <<http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/de/home/dienstleistungen/bildung/studium/weiterbildung.html>>.

<sup>56</sup> Cfr. comunicato stampa di economiesuisse del 5 agosto 2008 (*Wirtschaft begrüsst erste Bachelorabsolventen von Fachhochschulen*).

stato dell'arte e sono accettati dagli studenti e dal mondo del lavoro<sup>57</sup>. I **supplementi al diploma** allegati ai nuovi diplomi informano anche sulla spendibilità dei diplomi in campo professionale.

Nell'ambito dei diplomi di perfezionamento delle scuole universitarie professionali, vale a dire i Master of Advanced Studies (MAS) o Executive Master of Business Administration (EMBA), si nota la seguente **incongruenza**: tali diplomi sono riconosciuti a livello federale, nonostante la Confederazione non sottoponga più i cicli di studio corrispondenti a una procedura di riconoscimento ordinaria. Il riconoscimento federale dà l'impressione che la Confederazione sottoponga tali titoli a una verifica che invece non avviene più. Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza, con il messaggio ERI 2013-2016 si chiede al Consiglio federale l'adeguamento della LSUP e l'eliminazione del *riconoscimento federale* al più tardi entro il 1° gennaio 2013, qualora in tale data la LASU non fosse ancora entrata in vigore.

### 3.3 Regolamentazione dei titoli della formazione professionale e della formazione professionale superiore

#### 3.3.1 Competenza di regolamentazione nel settore della formazione professionale superiore

In virtù dell'articolo 63 capoverso 1 della Costituzione federale, la Confederazione ha un'ampia competenza normativa con forza derogatoria successiva nel settore della formazione professionale. La formazione professionale comprende la formazione professionale di base, che si conclude con un certificato federale di formazione pratica (CFP) o con un attestato federale di capacità (AFC), provvisti entrambi di una *denominazione professionale*<sup>58</sup>, e i livelli ad essa successivi delle scuole che preparano alla maturità professionale nonché dei cicli di studio della formazione professionale superiore. La formazione professionale superiore comprende il livello terziario della formazione professionale (terziario B), vale a dire: gli esami federali di professione, gli esami professionali federali superiori e i cicli di studio delle scuole specializzate superiori. Gli esami federali di professione e gli esami professionali superiori si rivolgono a persone con esperienza professionale che desiderano approfondire le proprie conoscenze. Chi supera il relativo esame ottiene un titolo protetto a livello federale (esame di professione: attestato professionale federale; esame professionale superiore: diploma federale). I cicli di studio presso le scuole specializzate superiori si concludono con un diploma riconosciuto a livello federale. Essi si basano su esigenze minime statali nonché sulle disposizioni dell'UFFT in materia di programmi quadro d'insegnamento e di procedure di riconoscimento.

La formazione professionale superiore, che appartiene al livello terziario ma non al settore universitario, non rientra nella riforma di Bologna. La regolamentazione dei titoli della formazione professionale superiore è disciplinata nei seguenti atti normativi: *legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr)*<sup>59</sup>; *ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)*<sup>60</sup>; *ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)*<sup>61</sup>; *programmi quadro d'insegnamento*<sup>62</sup>.

<sup>57</sup> Cfr. il rapporto pubblicato dalla KFH «Rapport de Bologne Hautes écoles spécialisées 2010», pagg. 2, 87 (pubbl. su <[www.kfh.ch](http://www.kfh.ch)>).

<sup>58</sup> Per es. Addetto/a del pneumatico CFP o Poligrafo/a AFC.

<sup>59</sup> RS 412.10.

<sup>60</sup> RS 412.101.

<sup>61</sup> RS 412.101.61.

<sup>62</sup> I programmi quadro d'insegnamento descrivono le qualificazioni da raggiungere alla fine di un ciclo di formazione e assicurano che esse siano comparabili in tutta la Svizzera (presentano una descrizione delle competenze e garantiscono la qualità). I programmi quadro d'insegnamento sono disponibili su: <<http://www.bbt.admin.ch/bvz/hbb/index.html?lang=it>>.

### 3.3.2 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori

Per la regolamentazione dei titoli degli esami federali di professione e degli esami professionali superiori sono responsabili le competenti organizzazioni del mondo del lavoro<sup>63</sup>. Le prescrizioni sono soggette all'approvazione dell'UFFT, il quale verifica che il titolo previsto sia chiaro, non induca in errore e si differenzi dagli altri titoli<sup>64</sup>. I titoli conferiti in base ai regolamenti d'esame menzionano l'attestato professionale o il diploma oltre alla *denominazione professionale*.

Esempio per la denominazione di un titolo conseguito con un esame di professione:

- **Specialista della previdenza in favore del personale con attestato professionale federale**
- **Fiduciario/a con attestato professionale federale**
- **Specialista in relazioni pubbliche con attestato professionale federale**

Esempio per la denominazione di un titolo conseguito con un esame professionale superiore:

- **Esperto/a contabile dipl.**
- **Esperto/a fiscale dipl.**
- **Esperto/a in materia di assicurazione sociale dipl.**

### 3.3.3 Scuole specializzate superiori

In collaborazione con le organizzazioni competenti, il DFE stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione e della formazione postdiploma dispensati dalle scuole specializzate superiori. Esse riguardano tra l'altro i *titoli*. La norma prescrive che nel diploma sia riportato il *ciclo di formazione* e il corrispondente *titolo* con la menzione «dipl.» e «SSS» e che i titoli possano essere completati dalla designazione della specializzazione<sup>65</sup>. I titoli e le menzioni sono contenuti nell'ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS). Tali titoli possono essere rilasciati solo da scuole i cui cicli di formazione o cicli di studio postdiploma siano stati *riconosciuti* dall'UFFT conformemente all'articolo 17 OERic-SSS. Se il ciclo di formazione non è riconosciuto, l'attestato o il titolo dovranno mostrare sufficienti differenze rispetto a quelli previsti dalla OERic-SSS. Per i diplomi cantonali non si possono dunque utilizzare le menzioni «dipl.» e «SSS» nella combinazione prevista dalla OERic-SSS<sup>66</sup>.

Esempio per la denominazione di un titolo di una scuola specializzata superiore:

- **albergatrice/tore-ristoratrice/tore dipl. SSS**
- **economista aziendale dipl. SSS**
- **controllora/e del traffico aereo dipl. SSS**

Oltre ai cicli di formazione SSS le scuole specializzate superiori offrono anche studi postdiploma. Lo studio postdiploma permette agli studenti in possesso di un titolo di livello terziario un ulteriore approfondimento e specializzazione. Anche i cicli di studio postdiploma vengono riconosciuti dall'UFFT. Gli studenti ottengono un diploma e possono portare il relativo titolo:

- **dipl. Finanzexperte/in NDS HF**
- **dipl. Personalleiter/in NDS HF**
- **dipl. Unternehmensleiter/in NDS HF**

Il riconoscimento federale degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori è stato introdotto dalla commissione di esperti incaricata della nuova legge sulla formazione professionale alla fine degli anni 1990, con lo scopo di assicurare la parità di trattamento, per quanto concerne il riconoscimento federale, delle offerte di perfezionamento delle scuole universitarie professionali nell'ambito di detta

<sup>63</sup> La lista dell'UFFT degli esami professionali e degli esami professionali superiori con la corrispondente organizzazione del mondo del lavoro è consultabile all'indirizzo: <[www.bbt.admin.ch/bvz/hbb/index.html?lang=it](http://www.bbt.admin.ch/bvz/hbb/index.html?lang=it)>.

<sup>64</sup> Art. 28 cpv. 2 LFPr in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 2 lett. e OFPr.

<sup>65</sup> Art. 29 cpv. 3 LFPr in combinato disposto con l'art. 28 cpv. 2 lett. e OFPr e l'art. 15 OERic-SSS.

<sup>66</sup> Michael Buchser, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, Zurigo 2009, pag. 128.

legge. A differenza dei diplomi di master di perfezionamento della SUP, tali studi erano perlomeno soggetti a una procedura d'esame regolamentata dall'UFFT. Con l'eliminazione del riconoscimento federale dei diplomi di master di perfezionamento delle SUP, gli studi postdiploma di perfezionamento delle SSS restano i soli titoli non formali del livello terziario a essere riconosciuti a livello federale. Nel quadro del sistema educativo, questo punto è controverso e può indurre in errore sia gli studenti sia il mondo del lavoro sull'effettiva funzione e posizione di questi cicli di studio e relativi titoli. In linea di principio è necessario lo stesso trattamento in tutto l'ambito della formazione non formale. L'abolizione del riconoscimento federale degli studi postdiploma presso le scuole specializzate superiori dovrà perciò essere chiarito nel contesto dell'elaborazione della nuova legge sulla formazione continua<sup>67</sup> e dovrà avvenire al più tardi con l'entrata in vigore di tale legge.

### 3.3.4 Conclusione e previsioni

La formazione professionale superiore è la continuazione della formazione professionale di base del livello secondario II, i cui titoli (CFP o AFC) hanno la caratteristica di essere definiti dalla *denominazione professionale* (cfr. cap. 3.4.1.). Anche la struttura dei titoli della formazione professionale superiore comprende la *denominazione professionale* quale elemento centrale del titolo, sia per i titoli degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori che per le scuole specializzate superiori. La particolare importanza e centralità della denominazione professionale nella struttura del titolo deriva soprattutto dal fatto che, a livello federale, il profilo professionale, le competenze da acquisire e la procedura di qualificazione vengono *stabiliti in modo uniforme in tutta la Svizzera*. Si tratta di formazioni che hanno come scopo *primario* la trasmissione e l'acquisizione di qualifiche definite a livello nazionale, «necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità»<sup>68</sup>. Ciò non accade per le formazioni universitarie - con l'eccezione delle professioni regolamentate dalla Confederazione (per es. legge sulle professioni mediche).

Nei prossimi anni la formazione professionale superiore richiederà un'attenzione particolare. La sfida principale sarà rappresentata dal *posizionamento internazionale della formazione professionale superiore*. Mentre nel settore universitario la riforma di Bologna ha creato trasparenza sui diplomi universitari a livello internazionale, per i diplomi della formazione professionale superiore mancano tali strumenti di trasparenza e riconoscimento. Dal momento che non vi è relazione tra i titoli di questi diplomi e il sistema internazionale dei titoli (bachelor/master), gli organi decisionali esteri hanno difficoltà a classificare tali qualifiche. Ne conseguono svantaggi e limitazioni per la mobilità internazionale degli studenti e dei professionisti svizzeri. Un aiuto potrebbe derivare da comparazioni internazionali delle qualifiche<sup>69</sup>. Alla Conferenza sui posti di tirocinio 2010 sono state decise misure adeguate<sup>70</sup>. Tra queste figurano in particolare l'introduzione di un quadro nazionale di riferimento, che inquadrerà i titoli svizzeri rendendoli comparabili sul mercato del lavoro internazionale e rispetto al sistema formativo europeo. Anche i supplementi al diploma e un'informazione più intensiva concorreranno a favorire il riconoscimento delle qualifiche acquisite nell'ambito della formazione professionale superiore da parte dei datori di lavoro e delle autorità preposte alla formazione in Svizzera e all'estero.

In considerazione dell'eliminazione del riconoscimento federale dei diplomi di master di perfezionamento delle SUP (MAS o EMBA), nel settore delle scuole specializzate superiori è necessario chiarire l'aspetto dell'abolizione del riconoscimento federale degli studi postdiploma delle SSS nel contesto dell'elaborazione della nuova legge sulla formazione continua. L'abolizione dovrà avvenire al più tardi con l'entrata in vigore di tale legge.

<sup>67</sup> Il 4 novembre 2009, il DFE è stato incaricato dal Consiglio federale della costituzione di una commissione di esperti per l'elaborazione di un avamprogetto di legge sulla formazione continua da presentare in consultazione entro il 2011.

<sup>68</sup> Art. 26 cpv. 1 LFPr.

<sup>69</sup> Rapporto del Consiglio federale del 20 giugno 2010 «Stratégie internationale de la Suisse dans le domaine formation, recherche et innovation», Berna 2010, pag. 14 (pubbl. su <[www.sbf.admin.ch](http://www.sbf.admin.ch)> → Pubblicazioni).

<sup>70</sup> Cfr. comunicato stampa DFE/UFFT del 25.10.2010 incl. «Misure per rafforzare la formazione professionale superiore» (pubbl. su <[www.bbt.admin.ch](http://www.bbt.admin.ch)> → Informazioni per i media).



## 3.4 Denominazioni professionali

### 3.4.1 Definizione e peculiarità

Come spiegato nella risposta del Consiglio federale al Postulato della CSEC-N 05.3716, i titoli conferiti dalle scuole universitari e le denominazioni professionali sono due cose distinte. Mentre i primi attestano la *conclusione di una determinata formazione* (Bachelor of Science BFH in Betriebsökonomie, ecc.), le denominazioni professionali designano una *professione* (p.es. assistente sociale, giurista, insegnante, ecc.). I titoli delle scuole universitarie e la loro protezione giuridica sono disciplinati negli atti normativi concernenti le scuole universitarie, mentre le denominazioni professionali e la protezione giuridica di queste ultime sono disciplinate negli atti normativi sulle professioni. In questa categoria rientrano anche le norme che regolano l'uso di denominazioni professionali, per esempio la norma per riservare l'uso di appellativi quali «ingegnere» o «assistente sociale» ai titolari di diplomi universitari riconosciuti a livello nazionale. Queste norme disciplinano in effetti l'esercizio di attività economiche del settore privato.

### 3.4.2 Regolamentazione delle denominazioni professionali

#### 3.4.2.1 Considerazioni generali

L'uso e la protezione delle denominazioni professionali in Svizzera non sono, in linea di principio, oggetto di regolamentazione<sup>71</sup>. Una denominazione professionale può quindi essere utilizzata da chiunque e non attesta competenze professionali particolari né tantomeno particolari facoltà giuridiche. Se però una denominazione professionale non protetta viene utilizzata senza una corrispondenza con le aspettative create, ciò può, a seconda delle circostanze, costituire una violazione delle disposizioni della legge federale contro la concorrenza sleale (soprattutto dell'art. 3 lett. c LCSI)<sup>72</sup> o del diritto penale (p. es. art. 146 CP sulla truffa e art. 151 CP sul danno patrimoniale procurato con astuzia)<sup>73</sup>. La LCSI si applica esclusivamente alla concorrenza e non riguarda l'ambito privato. Nel caso di una *professione regolamentata*, l'uso di una denominazione professionale è inadeguato se chi ne fa uso non può attestare le qualifiche richieste<sup>74</sup>. Nelle professioni non regolamentate l'uso non è adeguato se, per mancanza di capacità o conoscenze o per scarsa specializzazione, la persona che se ne avvale non può rispondere alle aspettative create dall'uso della denominazione professionale<sup>75</sup>. L'uso deve quindi essere tale da risvegliare nel pubblico l'impressione che si possiedano particolari attestazioni o capacità: è quindi necessario riconoscere alle denominazioni professionali una funzione denotativa in relazione alle capacità professionali di chi se ne avvale<sup>76</sup>.

#### 3.4.2.2 Regolamentazione dell'uso e della protezione giuridica delle denominazioni professionali

Secondo l'articolo 95 capoverso 1 Cost. la Confederazione ha la facoltà di emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. È, questa, una competenza con forza derogatoria successiva della Confederazione: fintantoché e nella misura in cui la Confederazione non si sia avvalsa della competenza attribuitale dall'articolo 95 capoverso 1 Cost., i Cantoni possono disciplinare l'esercizio dell'attività economica privata in maniera conforme ai principi (cfr. p. es. le numerose regolamentazioni cantonali per la protezione della denominazione di avvocato). Se la Confederazione vuole *proteggere delle denominazioni professionali*, deve emanare disposizioni in tal senso in

<sup>71</sup> Per quanto concerne la protezione del titolo mediante l'art. 63 cpv 1 lett. b LFPr cfr. Michael Buchser, *Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz*, Zurigo 2007, pag. 129 segg. (di seguito: Buchser), secondo cui l'uso delle denominazioni della formazione professionale di base e di quella superiore senza i complementi facenti parte del titolo (p. es. esperto fiscale) con l'intento di trarne un vantaggio in termini di immagine potrebbe rientrare nella protezione del titolo secondo l'art. 63 cpv. 1 lett. b LFPr.

<sup>72</sup> Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI) (RS 241).

<sup>73</sup> Codice penale svizzero (CP) del 21 dicembre 1937 (RS 311.0). L'uso scorretto di una denominazione professionale è rilevante sul piano penale, secondo le disposizioni menzionate, solo se è pregiudizievole al patrimonio.

<sup>74</sup> Buchser, pag. 133.

<sup>75</sup> Ibidem, pag. 133.

<sup>76</sup> Ibidem, pag. 134.

combinato disposto con l'articolo 3 Cost. sulla base dell'articolo 95 capoverso 1 Cost. In questo contesto si deve tenere conto anche dell'articolo 97 Cost., il quale conferisce alla Confederazione la competenza di adottare misure in particolare per la protezione dei consumatori dalle frodi. La determinazione di condizioni particolari *per potersi avvalere di una denominazione professionale* costituisce un intervento dello Stato nella libertà economica, vale a dire nel diritto di esercitare attività economiche private (art. 27 cpv. 1 Cost.). Le restrizioni di questa libertà devono avere una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico e devono essere proporzionate allo scopo (art. 36 Cost.). Un interesse pubblico alla regolamentazione di una professione e *all'adozione della protezione giuridica della denominazione professionale* potrebbe sussistere, per esempio, per la necessità di proteggere il pubblico contro fornitori di prestazioni privi delle necessarie qualifiche professionali o di permettere «ai consumatori di distinguere rapidamente e chiaramente i fornitori di prestazioni qualificati da quelli che non lo sono o che dispongono di qualifiche insufficienti»<sup>77</sup>.

Si possono citare alcuni esempi di atti normativi *del diritto federale* in ambito professionale, in vigore o in preparazione, che dispongono la *protezione di una denominazione professionale* in base all'articolo 95 capoverso 1 Cost.:

- la legge sulle professioni mediche, oltre alla formazione, al perfezionamento e all'esercizio della professione, disciplina anche l'uso dei diplomi e dei titoli di perfezionamento federali nelle denominazioni professionali (art. 58 LPMed). La designazione delle persone che esercitano una professione medica è determinata principalmente dai diplomi e dai titoli di perfezionamento, ovvero dal riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento stranieri. Le professioni mediche disciplinate dalla LPMed sono: medico, dentista, chiropratico, farmacista e veterinario;
- il 20 marzo 2009 l'assemblea federale ha approvato la legge sui consulenti in brevetti, che entrerà in vigore il 1° luglio 2011<sup>78</sup>. Lo scopo perseguito dalla legge è assicurare una consulenza qualificata in materia di brevetti, tra l'altro proteggendo l'uso del titolo professionale di «consulente in brevetti», consentito solo a chi è in possesso di un titolo universitario, ha superato l'esame federale per consulente in brevetti, dimostra di aver svolto un'attività pratica ed è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (cfr. gli art. 2 e 16 del disegno di legge). L'ammissione all'esercizio della professione non è regolamentata. L'attività professionale di consulenza e rappresentanza in materia di brevetti continua a poter essere liberamente esercitata. La protezione dei titoli professionali connessa all'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti è tesa a facilitare la scelta di una persona professionalmente competente;
- il 18 marzo 2011 l'Assemblea federale ha licenziato la legge sulle professioni psicologiche (LPPsi)<sup>79</sup>: oltre a disciplinare l'uso dei titoli federali di perfezionamento nell'ambito delle professioni psicologiche nonché la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione di psicoterapeuta psicologo, essa sancisce i requisiti per l'utilizzo della denominazione professionale di psicologo o psicologa e assicura la protezione al riguardo (art. 4 in combinato disposto con l'art. 45 LPPsi). Secondo la LPPsi d'ora in avanti solo i titolari di un diploma di master di una scuola universitaria (università o scuola universitaria professionale) possono utilizzare la denominazione di psicologo.

In considerazione delle particolari esigenze, nel campo sanitario, per le formazioni professionali e per l'esercizio delle professioni, è necessario un disciplinamento più rigoroso con la determinazione di standard di qualità più elevati: per questo motivo è in programma una nuova legge concernente le professioni sanitarie che richiedono una formazione di scuola universitaria professionale. Un avamprogetto dovrebbe essere messo in consultazione nel 2011<sup>80</sup>. Nel giugno 2010 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla stesura di un messaggio concernente la legge sui giuristi d'impresa. Nella consultazione è stata soprattutto messa in discussione la necessità di tale legge e criticato l'eccesso normativo previsto<sup>81</sup>.

<sup>77</sup> Messaggio concernente la legge federale sulle professioni psicologiche, FF 2009 6007.

<sup>78</sup> Cfr. <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2009/1673.pdf>.

<sup>79</sup> FF 2011 2465; cfr. anche il messaggio concernente la legge federale sulle professioni psicologiche, FF 2009 6005.

<sup>80</sup> Obiettivi del Consiglio federale 2011, vol. I, pag. 5.

<sup>81</sup> Comunicato stampa del 4 luglio 2010 (DFGP). La proposta legge sui giuristi d'impresa, senza la protezione della denominazione professionale, contemplava una normativa professionale facoltativa per chi fornisce consulenza giuridica in

A livello intercantonale, nell'ambito delle *professioni dell'insegnamento* (incluse pedagogia specializzata, logopedia e pedagogia psicomotorica) alcuni atti normativi della CDPE disciplinano il riconoscimento in tutta la Svizzera dei diplomi cantonali o riconosciuti a livello cantonale dell'insegnamento nonché l'abilitazione all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale. Essi riconoscono a chi possiede un diploma riconosciuto dalla CDPE il diritto di utilizzare denominazioni professionali protette della CDPE, come p. es. quella di «docente diplomato per il livello elementare (CDPE)»<sup>82</sup>.

### **3.4.3 Conclusione**

Le denominazioni professionali designano una professione, i titoli universitari il compimento di una formazione. Le competenze per disciplinare le denominazioni professionali (utilizzo e protezione) e quelle per disciplinare i titoli universitari si rifanno a basi costituzionali diverse. Tali regolamentazioni sottostanno a condizioni diverse: i titoli universitari sono disciplinati mediante atti normativi concernenti le scuole universitarie, mentre le denominazioni professionali sono trattate negli atti normativi in materia di professioni.

## **4. Richieste del postulato**

### **4.1 Richiesta di mantenere le denominazioni di uso corrente nel quadro dell'ordinanza del DFE sui titoli e della LASU**

#### **4.1.1 Aspetti generali**

Nel postulato la CSEC-N sottolinea l'assenza e la contemporanea possibilità di continuare ad usare le «denominazioni in uso in Svizzera, come quelle di ingegnere, architetto, assistente sociale ecc. [...] perché i titoli espressi nelle lingue nazionali sono meglio compresi e radicati». Il postulato è del 2005, ovvero dello stesso anno in cui è entrata in vigore la riforma di Bologna per le SUP. Il rapporto elabora e valuta le proposte suggerite dalla CSEC-N.

#### **4.1.2 Possibilità di mantenere le denominazioni professionali di architetto, assistente sociale, ingegnere, ecc.**

L'uso delle denominazioni correnti, quali ad esempio assistente sociale, architetto, ingegnere, ecc. continua a essere ammesso con la LSUP e l'ordinanza del DFE sui titoli. Chi ha conseguito un titolo di bachelor o master presso una SUP può senz'altro avvalersi delle corrispondenti denominazioni professionali di uso corrente non protette (per quanto concerne la concorrenza sleale cfr. 3.4.2.1). Il titolare di un diploma di bachelor in architettura, lavoro sociale, ingegneria ecc. conseguito presso una SUP può portare il titolo di architetto, assistente sociale o ingegnere, ecc. anche dopo la revisione della legge sulle scuole universitarie professionali: a differenza di chi non ha conseguito un titolo SUP, tali persone possono avvalersi della denominazione corrispondente senza entrare in conflitto con la legislazione in materia di concorrenza sleale.

Una regolamentazione di questo tipo dovrebbe essere stabilita in una disposizione dichiarativa (*carattere puramente dichiarativo*).

L'articolo 6 dell'ordinanza del DFE sui titoli potrebbe essere integrato con un capoverso 3 nel seguente modo: «*I titolari di un diploma di bachelor o master sono autorizzati a portare, oltre al titolo protetto, anche le denominazioni professionali di uso corrente*». In tal caso l'ordinanza ribadirebbe un concetto che corrisponde ad una consuetudine già autorizzata, ovvero al fatto che il titolare di un diploma di bachelor o master possa portare, oltre al titolo di bachelor o master, anche la denominazione professionale corrispondente. Oggi, chi ha conseguito un titolo in campo tecnico può ad esempio avvalersi del titolo di «ingegnere» nei seguenti modi:

---

seno a un'azienda e si iscrive, a titolo volontario, in un registro cantonale. I requisiti previsti erano in particolare un'esperienza lavorativa di almeno un anno come giurista e l'aver assolto gli studi in diritto in una scuola universitaria (università o scuola universitaria professionale) svizzera o straniera (art. 5 dell'avamprogetto di legge sui giuristi d'impresa). I giuristi d'impresa sarebbero stati assoggettati al segreto professionale e alla sorveglianza disciplinare.

<sup>82</sup> Cfr. gli atti normativi riportati nella raccolta sistematica della CDPE (CDPE-RS 4.2.2: Diplomi d'insegnamento), all'indirizzo seguente: <http://www.edk.ch/dyn/11624.php>.

- da solo: ingegnere
- in combinazione con il titolo di bachelor protetto, ad esempio: **Bachelor of science BFH in Informatik, ingegnere** oppure **BSc BFH ingegnere**
- in combinazione con il titolo di master protetto, ad esempio: **Master of science BFH in Engineering, ingegnere** oppure **MSc BFH ingegnere**

### 4.1.3 Integrazione dei titoli previsti dalla riforma di Bologna

Rimane da vagliare la possibilità di specificare ulteriormente i titoli di bachelor e master in uso, come proposto dalla CSEC-N. A tal fine andrebbe integrata la composizione dei titoli di bachelor e master disciplinata all'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del DFE sui titoli con un'indicazione sulla denominazione (cfr. allegato I, estratto dell'Ordinanza del DFE sui titoli). L'indicazione riguardo alla denominazione andrebbe inserita come primo o come ultimo elemento, come nei seguenti esempi concernenti i cicli di studio in ingegneria civile e in economia aziendale:

- **Bachelor of Science BFH in Bauingenieurwesen, ingegnere**, oppure abbreviato **BSc BFH ingegnere**
- **Master of Science BFH in Betriebsökonomie, economista aziendale**, oppure abbreviato **BSc BFH economista aziendale**.

**Variante** (denominazione all'inizio del titolo)

- **Ingegnere, Bachelor of Science BFH in Bauingenieurwesen**, oppure abbreviato **ingegnere BSc BFH**
- **Economista aziendale, Master of Science BFH in Betriebsökonomie**, oppure abbreviato **economista aziendale Msc BFH**

Entrambe le varianti dovrebbero rifarsi al titolo di bachelor che designa il diploma qualificante professionalmente a livello di SUP. Solamente nel campo Musica, teatro e altre arti, e in particolare per la Musica, la denominazione professionale dovrebbe rifarsi al corrispondente titolo di master. Per garantire un posizionamento unitario, in un ulteriore capoverso dell'articolo 6 dovrebbe venir sancito il principio secondo cui l'UFFT, in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro e le SUP, definisce il livello delle denominazioni professionali (bachelor o master) per ogni campo specifico e per ogni ciclo di studio.

### 4.1.4 Valutazione delle proposte

#### 4.1.4.1 Una regolamentazione giuridica non conferisce un valore aggiunto (regolamentazione eccessiva)

Le due opzioni valutate, ossia la dichiarazione che legittima ad avvalersi della denominazione professionale (cfr. 4.1.2.) e l'integrazione legale dei titoli di bachelor e master in uso (cfr. 4.1.3) non apportano alcun valore aggiunto poiché già oggi i diplomati possono liberamente integrare il loro titolo con la denominazione professionale. E, allo stesso modo, *non sussiste alcun bisogno supplementare di tutela* nei confronti di terzi: il titolo può essere integrato *esclusivamente* da coloro che hanno conseguito un titolo di bachelor o master protetto presso una SUP. Chi, pur non avendo conseguito un titolo di scuola universitaria professionale, si avvale di una denominazione professionale in abbinamento a un titolo protetto, viola l'articolo 22 capoverso 1 LSUP (divieto di usurpare un titolo). Una nuova regolamentazione è discutibile anche in considerazione del fatto che il nuovo articolo costituzionale 63a sancisce una competenza comune di Confederazione e Cantoni per il disciplinamento nel settore delle scuole universitarie professionali in sostituzione di una competenza esclusivamente federale (cfr. 4.1.4.5, Attuazione nel quadro della LASU).

#### 4.1.4.2 Nessun miglioramento in merito a chiarezza e trasparenza dei titoli

Un altro aspetto che lascia adito a dubbi è l'effettivo conseguimento di una maggiore chiarezza e trasparenza dei titoli. I cicli di studio SUP sono di regola già chiaramente formulati (ad es. economia aziendale, ingegneria civile, chimica, musica, teatro, ecc.). La denominazione professionale non è necessaria ai fini della determinazione del campo professionale, anzi, spesso porta ad avere due

denominazioni uguali ma espresse in maniera diversa («Bachelor of Science FHNW in Chemie, chimico», «Master of Arts BFH in Musik, musicista», ecc.).

#### **4.1.4.3 Supplemento al diploma, maggiori informazioni sulla spendibilità del titolo**

Nel suo rapporto concernente le SUP e la riforma di Bologna (2005) il Consiglio federale precisa che, in considerazione della comparabilità nazionale e internazionale e del rafforzamento della dimensione europea, sarebbe opportuno rinunciare ad una differenziazione ancora più precisa dei titoli: «Per aumentare il riconoscimento internazionale dei diplomi e dei titoli di studio bisognerà che questi si orientino maggiormente alle denominazioni utilizzate da altri paesi europei<sup>83</sup>». Le qualifiche professionali, peculiarità delle SUP, che risultano comunque dalla denominazione del ciclo di studio, non devono essere espresse nel titolo stesso bensì nel supplemento al diploma. In quest'ultimo, oltre ai profili di competenze, le SUP possono specificare la spendibilità delle conoscenze acquisite e i campi professionali che corrispondono al diploma. Per il datore di lavoro e le altre persone direttamente coinvolte, informazioni di questo tipo sono molto più utili rispetto a denominazioni professionali poco concrete. Denominazioni professionali come quella di ingegnere comprendono oggi numerosi cicli di studio che si estendono su più campi professionali e non soddisfano lo scopo comunicativo auspicato dal postulato<sup>84</sup>. L'UFFT incaricherà la KFH di verificare l'eshaustività di tali informazioni a livello nazionale e di provvedere alle integrazioni necessarie.

#### **4.1.4.4 Denominazioni professionali quale elemento tipico della formazione professionale (superiore)**

Un inserimento nella legislazione delle denominazioni professionali del settore SUP introdurrebbe inoltre un elemento caratterizzante dei *titoli della formazione professionale e, in particolare, della formazione professionale superiore*. L'introduzione di una denominazione professionale in un titolo di studio può anche essere fuorviante perché lascia supporre che ad esso siano riconducibili *competenze definite a livello nazionale*, come nel caso della formazione professionale (superiore). Nel settore universitario solitamente la situazione è diversa poiché le competenze trasmesse sono perlopiù generiche, ad esclusione dei titoli che riguardano professioni regolamentate o riconosciute a livello federale (professioni in campo medico): non è detto che chi consegue un titolo della *Berner Fachhochschule* disponga esattamente delle stesse competenze professionali di chi consegue lo stesso titolo presso la *Fachhochschule Ostschweiz*.

L'introduzione o la reintroduzione delle denominazioni professionali nei titoli delle scuole universitarie professionali costituirebbe un trattamento di riguardo rispetto a quello riservato alla *formazione professionale superiore* poiché chi consegue un titolo di una scuola universitaria professionale, oltre al titolo universitario (bachelor/master), disporrebbe di una denominazione professionale definita a livello legale. Un ulteriore trattamento preferenziale risulta problematico in considerazione dell'attuale dibattito finalizzato al migliore posizionamento della formazione professionale superiore (cfr. 3.3.4) e della richiesta di disporre di titoli di bachelor e master per la formazione professionale superiore<sup>85</sup>.

#### **4.1.4.5 Attuazione nel quadro della LASU**

Il disegno LASU presentato dal Consiglio federale il 29 maggio 2009 prevede l'abrogazione della LSUP e, l'articolo 78 (disposizioni transitorie), disciplina la protezione dei titoli di scuola universitaria professionale conseguiti secondo il diritto previgente. Il capoverso 1 prevede che i titoli riconosciuti dalla Confederazione e concessi in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento rimangano protetti conformemente al diritto previgente. L'articolo 62 capoverso 2 LASU stabilisce che i titoli conferiti ai diplomati delle università,

---

<sup>83</sup> Cfr. Rapporto del Consiglio federale sulle scuole universitarie professionali e sul modello di Bologna in adempimento del postulato 02.3627, p.15

<sup>84</sup> Oggi si contano oltre 50 indirizzi diversi nel campo dell'ingegneria (<[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)>).

<sup>85</sup> Cfr. Rudolf Strahm, *Es gibt auch eine praktische Intelligenz*, articolo pubblicato su *NZZ am Sonntag* del 18.4.2010; cfr. anche la proposta dell'ODEC (Associazione svizzera delle diplomate e dei diplomati delle scuole specializzate superiori) di introdurre un "Professional Bachelor ODEC": <<http://www.odec.ch/pages/index.cfm?dom=1&rub=1295>>.

dei PF, delle SUP, delle Alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla presente legge sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili. Secondo l'articolo 63a Cost. e il disegno LASU, le disposizioni sul titolo e in particolare le disposizioni a protezione del titolo nel settore universitario e delle SUP sono, di norma, competenza dell'ente responsabile. Il *Consiglio delle scuole universitarie*, in qualità di organo comune, può tuttavia emanare prescrizioni sui livelli di studio e sulla *struttura dei titoli* definita dalla Conferenza dei rettori delle università nell'ambito della riforma di Bologna (cfr. art. 12 cpv. 3 lett. a n. 1 LASU). In tale contesto al Consiglio delle scuole universitarie spetterebbe anche la definizione delle integrazioni auspiccate nel postulato per i titoli di bachelor e master nel settore SUP, anche se tale competenza sarebbe subordinata a una decisione del Consiglio alla quale partecipino anche, oltre al Consiglio federale, i 14 rappresentanti dei Cantoni responsabili di una scuola universitaria. In applicazione dell'articolo 63a Cost. e della LASU, la Confederazione non ha più la possibilità di decidere *in maniera unilaterale* in merito alla struttura dei titoli, come potrebbe invece fare attualmente nel settore SUP.

#### **4.2 Richiesta di contemplare nella LASU una disposizione che riservi la denominazione professionale di ingegnere ai titolari di diploma universitario o equivalente**

La denominazione «ingegnere» al momento non è protetta a livello federale<sup>86</sup>. Se la denominazione debba essere destinata solamente a chi conclude un ciclo di studi universitari o anche a persone con un titolo di studio equivalente non può essere deciso, a livello federale, nel quadro della LSUP o dell'ordinanza del DFE sui titoli. Anche la LASU è un atto legislativo a livello universitario che si basa sull'articolo 63a Cost. In base a quest'ultimo, la Confederazione non può decidere né di riservare ad uso esclusivo di una categoria, né di proteggere o regolamentare una denominazione professionale. Proteggere e riservare la denominazione professionale di ingegnere per alcune categorie sarebbe un intervento nella libera economia da parte della Confederazione che richiederebbe un atto legislativo specifico per questa professione, ossia una nuova legge federale, basata sull'articolo 95 capoverso 1 Cost., che fissi condizioni in tal senso (cfr. 3.4.2, Regolamentazione delle denominazioni professionali).

Il Consiglio federale aveva respinto una regolamentazione analoga per gli architetti in adempimento del postulato 01.3208 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale: l'emanazione di una legge speciale per regolamentare la protezione della denominazione professionale, l'abilitazione e l'esercizio delle professioni dell'architettura sembra al Consiglio federale piuttosto sproporzionata, tenuto conto dell'importanza relativa dell'interesse di polizia perseguito.

La politica economica della Confederazione punta piuttosto alla deregolamentazione e all'aumento della competitività dell'economia svizzera<sup>87</sup>. In questo ordine di idee, dopo la consultazione (2010) è stata abbandonata anche la proposta di legge sui giuristi d'impresa. In Svizzera, l'esercizio della professione di ingegnere – analogamente a quella di architetto – è regolamentato solo parzialmente<sup>88</sup>. Inoltre, gli ingegneri e gli architetti possono iscriversi al cosiddetto REG (Registro) con il quale nel 1983 il DFE ha stipulato un accordo sul riconoscimento dei professionisti da parte del registro stesso<sup>89</sup>. Il REG è un registro per architetti, pianificatori, architetti paesaggisti, ingegneri civili, ingegneri catastali e rurali, ingegneri meccanici, ingegneri elettrotecnici, ingegneri informatici e professionisti dell'ambiente, e comprende tre livelli: REG A (diplomi di master o qualifiche equivalenti), REG B (diplomi di bachelor rilasciati da una SUP o qualifiche equivalenti) e REG C (diplomi SSS o qualifiche equivalenti). L'iscrizione nel REG conferisce maggiore visibilità al titolo universitario.

---

<sup>86</sup> Sono in vigore leggi sul titolo di ingegnere in alcuni Länder tedeschi, in Italia e in Austria.

<sup>87</sup> Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 24 novembre 2004 sull'opportunità di una legge sulle professioni dell'architettura, pag. 6 e segg. Neppure il fatto che nei Paesi europei vi siano regolamentazioni molto approfondite può essere fatto valere per giustificare la richiesta di regolamentazione. Se si intende basare la propria argomentazione sul confronto con la regolamentazione nell'UE, sorge la questione della regolamentazione delle altre professioni.

<sup>88</sup> FR, LU, VD, TI, NE.

<sup>89</sup> Il DFE riconosce la Fondazione REG quale istituto per la promozione professionale ai sensi dell'articolo 50 capoverso 3 della vecchia legge sulla formazione professionale (art. 35).

## 5. Conclusione

- 1) Il rapporto espone in modo esauriente **le basi dei titoli attualmente rilasciati dalle scuole universitarie**. La riforma di Bologna, con i titoli di bachelor e master, ha introdotto titoli uniformi per tutto il settore universitario, che forniscono informazioni in particolare sul **livello formativo**, sul **tipo di scuola universitaria** e – per le scuole universitarie professionali – sulle **denominazioni dei cicli di studio qualificanti** per l'esercizio di una professione. Dai recentissimi risultati del rapporto sulla riforma di Bologna emerge che i nuovi titoli di bachelor delle scuole universitarie professionali, adottati al posto dei vecchi titoli SUP, sono accolti positivamente sia dagli studenti sia dal mondo del lavoro. I cosiddetti supplementi al diploma delle SUP forniscono informazioni più dettagliate sui requisiti di ammissione agli studi, sul profilo delle competenze o sulla spendibilità dei titoli. La parte del rapporto dedicata alle informazioni di base descrive anche i titoli della formazione professionale superiore e illustra le differenze rispetto ai titoli delle scuole universitarie. Essa si conclude con una panoramica delle denominazioni professionali e delle differenze che intercorrono fra queste ultime e i titoli universitari.
- 2) Oggi risulta poco chiaro e fuorviante **il riconoscimento federale dei diplomi di perfezionamento (MAS/EMBA)**. Poiché dalla revisione parziale della legge sulle scuole universitarie (2005) la Confederazione non ha più verificato il rispetto delle condizioni quadro, il riconoscimento federale non è più giustificato. Il Consiglio federale richiederà una modifica della LSUP in tal senso, nel quadro del Messaggio ERI 2013-2016, se il 1° gennaio 2013 la LASU non dovesse ancora essere in vigore. Parallelamente, nel contesto dell'elaborazione della nuova legge sulla formazione continua si dovrà accertare l'opportunità di abolire anche il riconoscimento federale degli studi postdiploma presso le scuole specializzate superiori. L'abolizione dovrebbe avvenire al più tardi con l'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione continua.
- 3) La parte principale del rapporto si concentra sulle richieste del postulato, basandosi sulle considerazioni fatte nella parte del rapporto dedicata alle informazioni generali.
  - Il rapporto formula alcune **possibilità d'integrazione dei titoli rilasciati dalle scuole universitarie professionali con le denominazioni professionali**, fornendone anche una valutazione. Ne risulta che sia un'eventuale **norma che dichiara la possibilità di utilizzare** le denominazioni professionali corrispondenti sia **l'integrazione dei titoli di bachelor e master** si rivelano superflue poiché i titolari di un diploma di bachelor o master possono avvalersi delle denominazioni professionali corrispondenti anche senza una regolamentazione esplicita in tal senso. Non sussiste neppure un accresciuto bisogno di tutelare i titoli poiché chi non ha conseguito un titolo di bachelor o master presso una SUP – titolo protetto dal diritto penale - non può avvalersi della denominazione professionale corrispondente in aggiunta al suddetto titolo. Neppure la richiesta concernente una maggiore leggibilità e trasparenza trova riscontro: tale funzione viene già svolta dal supplemento al diploma. **L'UFFT incaricherà la KFH di verificare l'eshaustività di tali informazioni a livello nazionale e di provvedere alle integrazioni necessarie**. Anche motivi inerenti alla struttura del sistema educativo si oppongono a un'integrazione dei titoli di bachelor e master mediante disposizione legislativa: le denominazioni professionali danno l'impressione che il titolo corrispondente conferisca competenze definite a livello nazionale, analogamente ai titoli della formazione professionale (superiore). Per le formazioni offerte dalle scuole universitarie professionali però non è così. Occorre inoltre tenere conto del fatto che con l'articolo 63a Cost. la Confederazione ha perso la sua competenza esclusiva in materia di regolamentazione per il settore delle SUP.
  - Il rapporto informa la Commissione autrice del postulato che, sulla base dell'articolo 63a Cost. e del disegno LASU, attualmente in deliberazione parlamentare, **la competenza di regolamentazione della struttura dei titoli per l'intero settore universitario passerà al Consiglio delle scuole universitarie**, mentre la competenza concernente i singoli titoli e la protezione del titolo sarà attribuita alle scuole universitarie e ai corrispondenti enti responsabili.
  - Riguardo all'ultima richiesta espressa nel postulato, ossia alla **riserva del titolo di ingegnere per chi consegue una formazione universitaria**, il rapporto mette in evidenza che quanto richiesto non può essere attuato basandosi su di un atto legislativo come la legge sulle scuole

universitarie, l'ordinanza del DFE sui titoli o la futura LASU. La regolamentazione della denominazione professionale di ingegnere è un intervento nella libera economia e, in virtù dell'articolo 95 capoverso 1 Cost., dovrebbe essere sancita in una **nuova legge sulle professioni** che tuteli il principio dell'interesse pubblico e della proporzionalità.



## Allegato I: Estratto dell'ordinanza del DFE sui titoli<sup>90</sup>

### **Art. 6** Titoli protetti per diplomi di bachelor e master

<sup>1</sup> Per un diploma di bachelor riconosciuto a livello federale le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:

- a. «Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]); oppure
- b. «Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]).

<sup>2</sup> Per un diploma di master riconosciuto a livello federale le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:

- a. «Master of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MSc [nome della SUP]); oppure
- b. «Master of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MA [nome della SUP]).